

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA PER LA PROSECUZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI E DI DIREZIONE DELL'UOC SERVIZIO IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE NONCHE' DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO (DMTE) DA PARTE DELLA PROF.SSA ANNA FALANGA

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. FABIO PEZZOLI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F.	DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che:

- con provvedimento in data odierna è stato approvato il programma “Implementazioni delle attività cliniche, di laboratorio e di ricerca in emostasi e trombosi. Relazione sull'attività svolta 2018 – 2021 e prosecuzione del progetto” ed è stata contestualmente disposta la stipula della convenzione con l'Università degli studi di Milano – Bicocca per il rinnovo del finanziamento di un posto di professore straordinario a tempo determinato conferito alla prof.ssa Anna Falanga per il settore concorsuale 06/D3 – Malattie del sangue, oncologia e reumatologia (settore scientifico disciplinare MED/15 – Malattie del sangue) presso il Dipartimento di Medicina e chirurgia (School of medicine and surgery);
- l'art. 6 della citata convenzione rinvia alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo per la prosecuzione dello svolgimento da parte della prof.ssa Anna Falanga delle funzioni assistenziali, con conseguente rinnovo degli incarichi di direzione dell'UOC SIMT e del Dipartimento interaziendale Medicina trasfusionale ed ematologia della provincia di Bergamo (DMTE);

Preso atto che l'Università degli studi di Milano – Bicocca ha inviato il testo della convenzione da sottoscrivere per garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni assistenziali e di direzione dell'UOC SIMT e del Dipartimento interaziendale Medicina

trasfusionale ed ematologia della provincia di Bergamo (DMTE) da parte della prof.ssa Anna Falanga, nel testo concordato;

Considerato che il testo delle convenzioni è conforme alla normativa che disciplina la materia e, in particolare a quanto previsto:

- dagli artt. 6 e 6-bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevedono la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinviando alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;
- dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, con il quale sono stati forniti indirizzi circa le modalità di partecipazione delle università alla programmazione sanitaria nonché di integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca svolte dal Servizio sanitario nazionale e dalle università;
- dall'art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, avente a oggetto "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari", che consente alle Università di realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese, fondazioni, soggetti pubblici o privati. che prevedano l'istituzione temporanea, con oneri a carico dei soggetti finanziatori, di posti di professore straordinario;
- dal Protocollo generale d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università della Lombardia con Facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca del 10 giugno 2011;
- dalla l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 a oggetto "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e, in particolare, dal titolo III "Disciplina dei rapporti tra la regione e le università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca";

Acquisito il parere dell'UOC Politiche e gestione delle risorse umane ed evidenziato di aver concordato con lo stesso Ateneo quale data di scadenza della citata convenzione il 18 aprile 2023;

Verificato che è, quindi, possibile procedere - ai sensi del combinato disposto delle su menzionate disposizioni - alla sottoscrizione della convenzione con l'Università degli studi di Milano – Bicocca per la prosecuzione dello svolgimento delle funzioni assistenziali e per la direzione dell'UOC SIMT e del Dipartimento interaziendale medicina trasfusionale ed ematologia della provincia di Bergamo (DMTE) da parte della prof.ssa Anna Falanga;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario f.f.

DELIBERA

1. di sottoscrivere con l'Università degli studi di Milano - Bicocca la convenzione per la prosecuzione dello svolgimento delle funzioni assistenziali e di direzione dell'UOC SIMT e del Dipartimento interaziendale Medicina trasfusionale ed ematologia della provincia di Bergamo (DMTE) da parte della prof.ssa Anna Falanga (allegato A);

2. di imputare la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento ai competenti conti dei bilanci di competenza, come da attestazione allegata.

IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Maria Beatrice Stasi

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO –
BICOCCA E L'ASST PAPA GIOVANNI XXIII PER LA
PROSECUZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI
ASSISTENZIALI E DI DIREZIONE DELL'UOC SERVIZIO
IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE
NONCHE' DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI MEDICINA
TRASFUSIONALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO (DMTE), DA
PARTE DELLA PROF.SSA ANNA FALANGA**

TRA

l'Università degli Studi di Milano - Bicocca, con sede legale in Milano, Piazza
dell'Ateneo Nuovo 1, CAP 20126, C.F. e P.IVA 12621570154, rappresentata dalla
Rettrice, prof.ssa Giovanna Iannantuoni, di seguito indicata "Università"

E

l'ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS 1, CAP
24127, C.F. e P.IVA 04114370168, rappresentata dal Direttore generale, dr.ssa
Maria Beatrice Stasi, di seguito indicata come "ASST"
di seguito indicate congiuntamente "Parti"

PREMESSO CHE:

- il 4 marzo 2019 le parti stipulavano una convenzione, con scadenza al 28
febbraio 2022, per l'attribuzione alla prof.ssa Anna Falanga delle funzioni
assistenziali e l'incarico di direzione dell'UOC Servizio immunoematologia e
medicina trasfusionale, chiamata dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia come
professore straordinario a seguito di finanziamento da parte dell'ASST ai sensi
dell'art. 1. comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e del Regolamento
di Ateneo emanato con del decreto rettorale 24 ottobre 2011 n. 12991;

-	con successiva appendice integrativa del 6 agosto 2019 le parti convenivano che alla prof.ssa Anna Falanga venisse attribuita anche la direzione del Dipartimento interaziendale di medicina trasfusionale della provincia di Bergamo (DMTE);	
-	con lettera di intenti del 16 dicembre 2021, l'ASST proponeva il rinnovo della convenzione per il finanziamento del posto di professore straordinario assegnato alla prof.ssa Anna Falanga, per la durata di tre anni e comunque fino al collocamento a riposo della stessa, proponendo la prosecuzione dello svolgimento da parte della predetta delle funzioni assistenziali e degli incarichi di direzione, fatte salve eventuali autorizzazioni regionali;	
-	il Consiglio del Dipartimento di medicina e chirurgia, in data 14 gennaio 2022, ha approvato il rinnovo per tre anni della qualifica di professore straordinario per la prof.ssa Anna Falanga, confermando l'attribuzione delle funzioni assistenziali e gli incarichi di direzione dell'UOC Servizio immunoematologia e medicina trasfusionale nonché la direzione del Dipartimento interaziendale di medicina trasfusionale della provincia di Bergamo (DMTE);	
-	il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22 febbraio 2022 ha approvato la convenzione per il finanziamento e la chiamata della prof.ssa Anna Falanga come professore straordinario;	
-	le Parti hanno, quindi, stipulato una convenzione della durata di 1 anno, 1 mese e 18 giorni per il finanziamento e la copertura degli emolumenti necessari al finanziamento del posto di professore straordinario della prof.ssa Anna Falanga;	
-	il dirigente dell'Area del personale dell'Università con determina ai sensi del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (artt. 54 e segg.),	
	pag. 2 di 9	

	ha autorizzato la sottoscrizione della presente convenzione;	
	Tanto premesso,	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 Premesse	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.	
	Art. 2. Prosecuzione delle funzioni assistenziali e di direzione	
	Le Parti convengono che alla prof.ssa Anna Falanga, professore straordinario per il Settore Scientifico Disciplinare MED 15 Malattie del Sangue, afferente al Dipartimento di medicina e chirurgia dell'Università, siano confermate le funzioni assistenziali in qualità di dirigente medico, con l'incarico di direzione dell'UOC Servizio immunoematologia e medicina trasfusionale nonché del Dipartimento interaziendale di medicina trasfusionale della provincia di Bergamo (DMTE);	
	Art. 3 Diritti e doveri	
	I diritti e i doveri che, per la parte assistenziale, la prof.ssa Anna Falanga assume sono quelli previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni del CCNL area della sanità di pari qualifica, fatta salva la normativa riguardante lo stato giuridico del personale universitario.	
	Per ciò che attiene gli aspetti organizzativi interni e il rispetto degli obblighi in materia igienico-sanitaria, nello svolgimento delle funzioni assistenziali la prof.ssa Anna Falanga è tenuta a operare in conformità alle direttive impartite dall'UOC Direzione medica dell'ASST, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e ad attenersi alla regolamentazione interna anche per quanto concerne la collaborazione con le altre strutture organizzative complesse e semplici e le altre articolazioni organizzative dell'ASST stessa.	
	pag. 3 di 9	

Art. 4 Impegno orario per la funzione assistenziale

La prof.ssa Anna Falanga, in coerenza con il proprio stato giuridico, esercita funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e di ricerca.

L'impegno orario della prof.ssa Anna Falanga omnicomprensivo delle funzioni assistenziali, di insegnamento e di ricerca, è pari a quello del corrispondente personale dipendente dell'ASST: la presenza all'interno delle strutture aziendali viene rilevata attraverso sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze e deve essere pari ad almeno il 60% dell'orario complessivo previsto per il personale medico (38 ore settimanali).

Tale rilevazione ha lo scopo di certificare l'effettiva presenza fisica della prof.ssa Anna Falanga all'interno dell'ASST e l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla convenzione.

L'attività prestata ai fini universitari o comunque per fini istituzionali fuori dalle strutture dell'ASST, pertanto non documentabile attraverso le timbrature, sarà oggetto di autocertificazione da esibire a richiesta delle Parti.

Per ciò che concerne gli istituti giuridici che attengono alla presenza all'interno dell'ASST, la prof.ssa Anna Falanga fa riferimento all'UOC Politiche e gestione delle risorse umane.

Art. 5 Responsabilità e verifica dell'attività assistenziale e di direzione

La prof.ssa Anna Falanga che svolge attività assistenziale, in relazione all'attività svolta e alle specifiche funzioni a esso attribuite, è responsabile dei risultati assistenziali conseguiti.

L'attività assistenziale e gestionale della prof.ssa Anna Falanga è sottoposta a verifiche periodiche con la stessa metodologia prevista per il personale dipendente dell'ASST con analogo incarico, in applicazione e nel rispetto dei principi espressi

	dalla normativa e dal CCLN applicabile.	
	Nello svolgimento delle funzioni assistenziali e gestionali di direzione la prof.ssa	
	Anna Falanga è responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnati	
	annualmente all'UOC Servizio immunoematologia e medicina trasfusionale in sede	
	di contrattazione di budget, compatibili con le finalità istituzionali dell'Università.	
	L'ASST si impegna a comunicare all'Università l'esito della valutazione annuale	
	adottando conseguenti provvedimenti in merito al trattamento economico nel caso	
	di valutazione positiva.	
	Art. 6 Trattamento economico	
	Ai sensi del d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 e dell'art. 31 della l.r. 30 dicembre	
	2009 n. 33, alla prof.ssa Anna Falanga vengono erogati, in aggiunta alle	
	retribuzioni corrisposte dall'Università:	
	a. un trattamento economico aggiuntivo coerente con l'incarico conferito e con le	
	connesse responsabilità, per quanto necessario a rendere il trattamento	
	economico complessivo allineato a quello dei dirigenti del servizio sanitario	
	nazionale di pari incarico, nell'ambito degli strumenti consentiti dalle vigenti	
	norme di legge e contrattuali;	
	b. un trattamento economico accessorio correlato alle particolari condizioni di	
	lavoro;	
	c. un trattamento economico aggiuntivo in relazione all'effettivo raggiungimento	
	dei risultati ottenuti nell'attività assistenziale, pari all'intera retribuzione di	
	risultato così come disciplinata dall'ASST, nel rispetto dei vincoli contrattuali	
	della sanità pubblica;	
	d. l'indennità di esclusività, nel caso di opzione per l'attività libero-professionale	
	intramuraria.	
	pag. 5 di 9	

	L'ASST si impegna a versare mensilmente all'Università, sulla base di conteggi	
	dalla stessa effettuati e previa rendicontazione, la somma necessaria per la	
	corresponsione alla prof.ssa Anna Falanga di tutti i trattamenti e le indennità di cui	
	sopra.	
	Art. 7 Servizi accessori	
	La prof.ssa Anna Falanga che svolge attività assistenziale in regime convenzionale	
	ha diritto a usufruire di tutti i servizi accessori di cui beneficia il personale	
	dell'ASST, alle medesime condizioni, compreso il servizio mensa e parcheggio.	
	Art. 8 Copertura rischi professionali a carico dell'ASST	
	L'ASST, con oneri a proprio carico, provvede alla copertura assicurativa per i rischi	
	professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi	
	all'attività assistenziale svolta dalla prof.ssa Anna Falanga nelle proprie strutture,	
	alle stesse condizioni del proprio personale dipendente.	
	Art. 9 Copertura assicurativa a carico dell'Università	
	L'Università, per quanto di sua competenza e con oneri a proprio carico, si	
	impegna a garantire la prof.ssa Anna Falanga per il rischio da infortunio e per	
	quello da responsabilità civile verso terzi non derivanti da esercizio delle funzioni	
	assistenziali, mediante idonee coperture assicurative <i>ex lege</i> o private.	
	Art. 10 Libera professione	
	La prof.ssa Anna Falanga, con orario di lavoro a tempo pieno ed esclusivo, avendo	
	optato per l'esercizio di attività professionale intramuraria ai sensi della normativa	
	vigente, può svolgere detta attività nei limiti delle norme di legge e contrattuali e	
	nell'ambito degli istituti attivati dall'ASST sulla base del regolamento aziendale	
	vigente.	
	Art. 11 Prevenzione e sicurezza	
	pag. 6 di 9	

	L'ASST, individuata ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 quale datore di lavoro,	
	sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 dello stesso	
	decreto dalla stessa effettuata, assicura alla prof.ssa Anna Falanga,	
	esclusivamente per le attività svolte nei locali e negli spazi dell'ASST medesima, le	
	misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli	
	ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e	
	tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.	
	L'ASST, a tutela della salute della prof.ssa Anna Falanga realizza inoltre la	
	sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legislazione vigente.	
	La prof.ssa Anna Falanga è tenuta all'osservanza delle disposizioni e dei	
	regolamenti in materia emanati dall'ASST.	
	Ai sensi del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101 l'ASST fornirà all'esperto di	
	radioprotezione dell'Università le informazioni da questi richieste e ritenute	
	necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109, alla conseguente	
	classificazione di radioprotezione e, nel caso la prof.ssa Anna Falanga sia	
	classificato come "esposta", alla definizione dei vincoli di dose.	
	In ottemperanza all'art. 112 del d.lgs. n. 101/2020, qualora la prof.ssa Anna	
	Falanga sia classificata come "esposta", l'Università garantirà la sorveglianza	
	sanitaria di cui all'art. 134 dello stesso d.lgs. e provvederà a trasmettere all'ASST il	
	giudizio di idoneità previsto dall'art. 135.	
	In tutti i casi, l'ASST garantirà l'informazione e la formazione specifica alla prof.ssa	
	Anna Falanga ai sensi dell'art. 111, fornirà i dispositivi di protezione individuale e,	
	qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale.	
	Qualora la prof.ssa Anna Falanga sia classificata come "esposta", l'ASST, per il	
	tramite del suo esperto di radioprotezione, approverà la classificazione di	
	pag. 7 di 9	

radioprotezione e il vincolo di dose proposti, e provvederà a trasmettere con frequenza trimestrale le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

Art. 12 Trattamento dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della convenzione medesima.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante italiana per la protezione dei dati personali

I rapporti in tema di data protection intercorrenti tra le Parti e le modalità operative di gestione dei diversi trattamenti non sono individuate, ma ciascuno agisce come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza.

Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti debitamente autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

Art. 12 Imposta di bollo

La presente convenzione, redatta in un unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82) ed è soggetta a imposta di bollo, assolta in modo virtuale (art. 15 del DPR 36 ottobre 1972 n. 642 e art. 6 DM 17 giugno 2014) e a carico dell'Università.

Art. 13 Efficacia e durata

La presente convenzione entra in vigore l'1 marzo 2022 e avrà durata di 1 anno, 1 mese e 18 giorni, con scadenza il 18 aprile 2023, data di collocamento a riposo da parte dell'ASST della prof.ssa Anna Falanga.

Per tutto quanto non previsto dalla stessa, le Parti fanno riferimento alla vigente normativa di legge, nonché al Protocollo di intesa stipulato tra Regione Lombardia e Università.

Letto, approvato, sottoscritto

per **Università degli Studi di Milano - Bicocca**

LA RETTRICE

prof.ssa Giovanna Iannatuoni

per **ASST Papa Giovanni XXIII**

Il DIRETTORE GENERALE

dr.ssa Maria Beatrice Stasi

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della l. 7 agosto 1990 n. 241 come modificata dal d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con l. 17 dicembre 2012 n. 221, e dal d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del medesimo d.lgs. n. 82/2005.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 385/2022)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA PER LA PROSECUZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI E DI DIREZIONE DELL'UOC SERVIZIO IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE NONCHE' DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO (DMTE), DA PARTE DELLA PROF.SSA ANNA FALANGA

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☒ prevede
- ☐ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 24/02/2022

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
216/2022	1	X		€ 72.965,00
216/2023	1	X		€ 26.500,00

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- ☐ beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
☐ personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
☐ consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
☒ servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
☐ cespiti (*indicare centro di costo*)
☐ altro (*indicare centro di costo*)
☐ vedi allegato

Centro di costo 1: Importo 1: € 99.465,00

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 24/02/2022

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
702840020	Acquisto altri serv sanit da pubbl (anche service)	216/2022	1	€ 72.965,00
702840020	Acquisto altri serv sanit da pubbl (anche service)	216/2023	1	€ 26.500,00

Bergamo, 24/02/2022

Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.385/2022

ad oggetto:

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA PER LA PROSECUZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI E DI DIREZIONE DELL'UOC SERVIZIO IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE NONCHE' DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO (DMTE), DA PARTE DELLA PROF.SSA ANNA FALANGA

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO :	Fumagalli Monica Anna
Ha espresso il seguente parere:	
<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE	
<input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE	
<input type="checkbox"/> ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SANITARIO :	Pezzoli Fabio
Ha espresso il seguente parere:	
<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE	
<input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE	
<input type="checkbox"/> ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Facente funzione:	Cesa Simonetta
Ha espresso il seguente parere:	
<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE	
<input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE	
<input type="checkbox"/> ASTENUTO	
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
